

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 DEL 29.11.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AD ATESS SRL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore 20.30 nella sala consiliare "W. Tobagi", alla 1^a convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale, effettuato alle ore 20.47 risultano presenti in Sala Consiliare (P) e collegati da remoto (C) i seguenti Consiglieri in carica compreso il Sindaco:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	LESMA VALERIA	Sindaco	P	
2	BASILE RICCARDO	Consigliere	P	
3	STORTI DANIELE MARIO	Consigliere	P	
4	BELLATO STEFANIA MARIA	Consigliere	P	
5	DE LUCA CLAUDIO	Consigliere	P	
6	BETTIN CLAUDIO	Consigliere	P	
7	CARIOTI MATTEO	Consigliere	P	
8	GERBELLA ALESSIO ENRICO	Consigliere	P	
9	SPINOSA MASSIMILIANO	Consigliere	P	
10	BOLZON STEFANIA	Consigliere	P	
11	REITANO ANTONINO	Consigliere	P	
12	ZANCO MARIO	Consigliere	P	
13	VITTI CARLO	Consigliere	P	
14	SPAGNOLO MARIAROSARIA	Consigliere	P	
15	FARINELLA MARGHERITA	Consigliere	P	
16	GHIRARDELLO LUCIANO	Consigliere		A
17	CAZZANIGA FRANCESCO	Consigliere	P	
			16	1

Sono altresì presenti i seguenti consiglieri entrati dopo l'appello: Ghirardello Luciano (P).

I presenti sono pertanto n. 17

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti assessori:

	cognome e nome	presenti	assenti		cognome e nome	presenti	assenti
1	CERUTTI ALESSANDRA M.	P		4	CORDINI IVAN	P	
2	MAGGI ELENA	P		5	GORINI FEDERICA	P	
3	ROSSINI SILVIO	P					

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il consigliere Matteo Carioti nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lucia Gaeta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AD ATES SRL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 5 dell'ordine del giorno della seduta odierna, invita il Dott. Ugo Ottaviano Zanello – Amministratore Unico e Direttore Generale di ATES Srl – ed il Dott. Massimo Fornari – Responsabile del Servizio Energia di ATES Srl – a prendere posto in aula e dà, quindi, la parola al relatore, assessore a *Opere e Lavori Pubblici, Pianificazione e manutenzione del Cimitero, Urbanistica, Edilizia privata, Piani attuativi e Rigenerazione urbana* Ivan Cordini che illustra la proposta.

Sono presenti anche il Funzionario Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente – Geom. Lecchi Antonello – ed il Funzionario Responsabile del Settore Pianificazione Territoriale, Qualità Urbana – Arch. Carmine Natale.

Al termine della relazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere Zanco chiede che prima vengano fornite le risposte alle domande sollevate nel corso della seduta congiunta delle Commissioni Consiliari Permanenti 2[^] e 4[^].

Intervengono quindi il Geom. Antonello Lecchi, l'Arch. Carmine Natale, il Dott. Ugo Zanello ed il Dott. Massimo Fornari per le risposte di tipo tecnico.

Durante il dibattito intervengono i Consiglieri Ghirardello Luciano, Reitano Antonino, Spinosa Massimiliano, De Luca Claudio, Bellato Stefania, Zanco Mario, Cazzaniga Francesco, Vitti Carlo e gli Assessori Cordini Ivan e Rossini Silvio.

Terminata la discussione, il Consigliere Bellato Stefania per il gruppo Lega Salvini Lombardia ed il capogruppo Zanco Mario per il gruppo P.D rendono le loro dichiarazioni di voto.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

La competenza gestionale in merito al funzionamento del servizio calore è dell'Amministrazione Comunale e afferisce ai servizi tecnici dell'Ente;

Tenuto conto che la gestione del servizio calore è stata in passato affidata all'esterno ad operatori privati secondo le regole in materia di appalti pubblici con risultati non sempre ottimali e sovente con disservizi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

Considerato che in virtù della scadenza del contratto del servizio calore ed a seguito di un'analisi e confronto approfonditi di tipo economico, organizzativo e qualitativo delle modalità di gestione del servizio, relativi costi, qualità dei servizi offerti, è stata indicata la volontà, espressa infine nell'atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 85 dell'8 ottobre 2020 di procedere con le modalità di affidamento *in house* a società partecipate dal Comune secondo le disposizioni vigenti.

Le Società di capitali a totale partecipazione pubblica:

- costituiscono una risposta in termini di economie di scala e di ottimizzazione territoriale dei servizi gestiti in coerenza alla legislazione che è improntata a criteri che favoriscano l'aggregazione delle società di servizi locali;
- offrono adeguate garanzie sotto il profilo economico-strutturale, nonché la possibilità di realizzare proficue interazioni operative con gli altri soggetti pubblici che ad esse partecipano;
- risultano un modello di gestione maggiormente adeguato a rispondere alle esigenze dell'Amministrazione sotto il profilo operativo in quanto l'amministrazione comunale ha la facoltà di ottimizzare la gestione degli impianti, conseguendo risparmi di spesa e innovando sul fronte energetico attraverso il raggiungimento del massimo risparmio energetico possibile e secondo modalità per le quali il recupero del costo di erogazione per questi servizi sia, in tutto o in parte, ammortizzato dal risparmio energetico ottenuto. I risparmi energetici ottenuti ricadranno sia sul fornitore del servizio energia (che avrà tutto l'interesse ad avere centrali termiche efficienti senza sprechi) sia sul Comune, il quale, attraverso impianti ottimizzati e su misura, sarà in grado di controllare meglio i propri consumi, attraverso opportuni dispositivi di termoregolazione e contabilizzazione, pagando pertanto solo per ciò che effettivamente consuma;
- la definizione degli elementi regolanti il rapporto tra Amministrazione e Società è demandata ad apposito atto, nell'ambito del quale sono precisati, oltre ai costi del servizio richiesto, i costi di eventuali ulteriori o diversi servizi che l'amministrazione volesse attivare, gli obiettivi operativi ed i livelli qualitativi della gestione del servizio;

La disciplina di riferimento in materia di affidamenti *in house*, oltre a quella contenuta nelle Direttive Comunitarie, è oggi contenuta negli articoli 5 e 192 del D lgs. 50/2016 e s. m. i. e negli artt. 4, 5 e 16 del D lgs. 175/2016 e s. m. e i. (cd. Testo Unico Partecipate) ed invero:

- art. 4 che prevede: 1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) (.....) omissis; c) (...) omissis; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) (...) omissis; 3. (...) Omissis; 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”*;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

- art. 5 che indica gli oneri di motivazione in ordine all'acquisto di azioni da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4 sopra richiamate, e di sottolineare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa e della disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese prevedendo altresì l'invio del relativo atto deliberativo alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287);
- art. 16 che prevede: *“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. 2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1: a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile; b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile; c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile. 3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. 3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società”*;
- articolo 5 del D lsg. 50/2016 e s. m. e i. che sottrae alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici una concessione od un appalto pubblico quando: *“sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
 - b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata”, specificando che “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

dall'ente aggiudicatore (...omissis...) ed aggiungendo al comma 4 che: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”;

Tenuto conto che la gestione del servizio integrato energia è stata affidata ad ATES srl *in housing providing*, in via sperimentale per un anno, contestualmente all'adesione alla società stessa da parte del Comune di Cusano Milanino, con atto di C.C. n. 74 del 28/12/2020;

Considerato che nella imminente scadenza del contratto (fissata al 31/12/2021), affidato col citato atto deliberativo di CC n. 74/2020, Ates srl, in virtù dell'indirizzo politico a suo tempo espresso con gli atti deliberativi summenzionati e considerato che nell'anno sperimentale si è riscontrata una ottima gestione del servizio, ha presentato una proposta di contratto pluriennale per il servizio integrato energia in data 05/11/2021 prot. n. 31465 per una durata di 17 anni;

Vista la relazione di congruità di cui all'art. 192 comma 2, DLgs 50/2016 e ss.mm.e ii. delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per la forma di affidamento prescelta a favore di ATES srl con sede in Trezzo sull'Adda (MI) alla via G. Pastore n. 2/4;

Ritenuto di richiamare e rinviare a tutti i contenuti della medesima relazione che difatti viene allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti e richiamati:

- lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo approvati dalla Società;
- la dichiarazione sul fatturato societario, pervenuta in data 09/11/2021 ns prot. 31835, resa dall'Amministratore unico Direttore Generale della Società;
- la visura camerale aggiornata della Società Ates s.r.l.;

Dato atto che sussistono tutti i requisiti di legge sopra richiamati per l'affidamento “*in house providing*” alla Società ATES Srl del servizio integrato energia in quanto:

- lo Statuto di ATES Srl è conforme ai principi e disposizioni di cui alle leggi sopra richiamate, rispetta innanzitutto i requisiti di cui all'art. 5, commi 4 e 5 del Dlgs. 50/2016 e con i principi comunitari, del cd. controllo analogo congiunto. In particolare nello Statuto i poteri di voto e rappresentanza garantiti ad ogni amministrazione aggiudicatrice (gli organi decisionali, nonché il

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

Comitato di controllo sono composti dai rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici); il perseguimento da parte della Società di interessi non contrari a quelli delle amministrazioni che vi partecipano; la previsione di apposite modalità ed applicazione effettiva per l'esercizio di tale controllo (in fase preventiva, contestuale e successiva) determinate in maniera analitica dall'articolo 9 dei Patti Parasociali sottoscritti il 31.07.2018 e dall'Addendum approvato con verbale di assemblea soci del 16.10.2020, che si intende specificatamente, in questa sede approvato;

Ates Srl come previsto dall'oggetto sociale opera a favore dei soci enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, perseguendo lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale, anche attraverso l'utilizzo del meccanismo del finanziamento tramite terzi e della finanza di progetto anche al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;

Realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. Le disposizioni statutarie (in particolare art. 4 "Oggetto") da ultimo modificate soddisfano inoltre le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) e c) del D Lgs. 50/2016 e s. m. e i. in quanto, in particolare nell'art. 4 recante "Oggetto", viene garantito il limite dell'oltre l'80% dello svolgimento delle attività e dunque del fatturato della Società, nello svolgimento dei compiti affidati alla società da enti pubblici;

- l'art. 5 dello Statuto recante "Capitale Sociale", che ad oggi è detenuto al 100% da enti locali, conferma la previsione della detenzione interamente pubblica, con eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non comportino controllo o potere di veto, né esercizio di un'influenza dominante sulla Società.

Verificato che risultano inoltre presenti le condizioni previste dal D.Lgs. 175/2016, articoli 4 e 16 in materia di partecipazioni societarie e legittimità nell'acquisizione delle stesse per la Servizi Comunali in quanto:

a) i servizi affidati rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente e riguardano servizi di interesse generale;

b) il numero dei dipendenti (29) è di gran lunga superiore al numero degli amministratori (n. 1 Amministratore unico);

c) nessun'altra Società partecipata dal Comune di Cusano Milanino possiede i requisiti per l'affidamento in house dei servizi o attività analoghe a quelle che si intendono affidare mediante l'istituto

d) Ates Srl, operando con n. 20 Comuni soci, e circa 200.000 mila abitanti serviti, rappresenta l'aggregazione ottimale per la gestione del servizio Energia "in house providing";

f) il contenimento dei costi di funzionamento è stato realizzato ponendo al minimo il numero degli amministratori e il relativo compenso.

- dalla data di gestione ha sempre prodotto risultati di gestione positivi, non ha distribuito utili ai Comuni soci ma ha capitalizzato tali utili portandoli a patrimonio;

- nel triennio precedente ha conseguito un fatturato medio superiore 5 milioni di euro;

- ha adottato standard di qualità tra i più alti riscontrabili nel settore di riferimento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

- ha garantito tariffe tra le più basse della Provincia per tali tipologie di servizi e ha adottato per i Comuni che vi aderiscono stabilmente programmi di significativi investimenti in impianti finalizzati ad ottenere sempre la massima ottimizzazione nella gestione del servizio e nel raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di riduzione delle emissioni.

Valutato inoltre che ATES Srl, oltre a rispettare i principi comunitari per l'affidamento e a gestire direttamente i servizi richiesti, come sopra visto e documentato è in grado di garantire la corretta gestione del servizio energia e di realizzare eventuali nuovi investimenti per l'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e la realizzazione di impianti innovativi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti e al risparmio energetico;

Visto lo Statuto della Società;

Presa visione dell'allegato schema di "Contratto di Servizio" predisposto per regolamentare l'affidamento *in house providing* del servizio di che trattasi per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2038,- indicando i diversi aspetti tecnico economici riferiti all'esecuzione del servizio e gli standard qualitativi dello stesso;

- le ulteriori attività e servizi offerti dalla Società in particolare con il supporto di nuovi software, supporti on line e innovativi sistemi informativi, in termini di ulteriore e più capillare controllo del servizio da parte del Comune;

- assenza di alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate con la conseguenza di non dover prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;

Preso atto che ai sensi delle modifiche introdotte dall'art. 3 del Decreto legislativo 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 07.12.2012 n. 213, all'art. 239 del Tuel, il Collegio dei Revisori dei Conti, analizzata la documentazione prodotta da ATES Srl, ha espresso apposito parere sulla presente proposta;

Dato atto che è stato pubblicato sul sito nella sezione Amministrazione Trasparente dal 19/11/2021;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, per i quali si rinvia alla trascrizione integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Atteso che le Commissioni consiliari permanenti 2^a e 4^a hanno esaminato l'argomento nella seduta congiunta del 26.11.2021;

Visto il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023", approvato con atto di Giunta n. 30 del 30.03.2021;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Settore Gestione del territorio - LL.PP. ed in ordine alla regolarità contabile dal

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000);

Con voti favorevoli n. 9 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, Bellato Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gerbella Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I.), contrari n. 8 (Reitano Antonino del gruppo Fratelli d'Italia, De Luca Claudio del gruppo Misto, Zanco Mario, Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo P.D., Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale e Cazzaniga Francesco del gruppo Lista Civica Fare di Più), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di “contratto” in forma pubblica e i relativi allegati, predisposto per regolamentare l'affidamento *in house providing* del servizio di che trattasi per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2038 per normare conseguentemente i diversi aspetti tecnico-economici riferiti all'esecuzione del servizio ed agli standard qualitativi dello stesso, il tutto come da allegato al presente atto, le cui disposizioni si intendono richiamate a formarne parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta e/o al Responsabile di Settore, ciascuno per le proprie competenze, di procedere alla sua approvazione definitiva apportando, prima della sottoscrizione, di intesa con la Ditta, integrazioni e/o aspetti di dettaglio e/o operativi in relazione alle esigenze dell'Ente;
3. di approvare la relazione di congruità di cui all'art. 192 comma 2 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che allegata all'originale del presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, illustra le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici del servizio per l'affidamento “in house providing” del Servizio integrato Energia/calore;
4. di affidare, sulla base della relazione di cui sopra, alla Ates srl con sede in Trezzo sull'Adda, Via Pastore 2/4 successivamente all'iscrizione del Comune nel libro soci, per una durata di anni 17 (diciassette), secondo la modalità *in house providing* il Servizio Energia come indicati nel Contratto di servizio;
5. di dare atto che non è previsto alcun contributo finanziario a favore della Società in conto spese d'esercizio o d'investimento o per garanzie finanziarie comunque denominate e che non è necessario prevedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 138/2011, accantonamenti da parte del Comune affidante in quanto gli eventuali investimenti strutturali saranno garantiti dal patrimonio della Società;
6. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale, nonché ai responsabili di servizio competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, per l'adozione degli eventuali ulteriori atti e dei provvedimenti attuativi conseguenti alla presente deliberazione

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

quali l'approvazione definitiva del contratto, l'assunzione degli accertamenti e degli impegni di spesa relativi;

7. di trasmettere la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 3 del D.Lgs 175/2016 e s.m. e i. alla Corte dei Conti, Sezione Lombardia Controllo, ai fini conoscitivi ed all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in ragione dell'urgenza di garantire il servizio calore;

Con voti favorevoli n. 9 (Lesma Valeria – Sindaco -, Basile Riccardo, Storti Daniele Mario, Bellato Stefania Maria e Bettin Claudio del gruppo Lega Salvini Lombardia, Carioti Matteo e Gerbella Alessio Enrico del gruppo Cusano Milanino Cambia, Spinosa Massimiliano e Bolzon Stefania del gruppo F.I.), contrari n. 8 (Reitano Antonino del gruppo Fratelli d'Italia, De Luca Claudio del gruppo Misto, Zanco Mario, Vitti Carlo, Spagnolo Mariarosaria e Farinella Margherita del gruppo P.D., Ghirardello Luciano del gruppo Cusano Milanino Ambientalista e solidale e Cazzaniga Francesco del gruppo Lista Civica Fare di Più), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AD ATEs SRL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

Il sottoscritto in qualità di Responsabile del Settore Gestione del Territorio ed Ambiente, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL
TERRITORIO ED AMBIENTE

Antonello Lecchi

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA AD ATEs SRL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E RELATIVI ALLEGATI

La sottoscritta RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Li, 23/11/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
dott.ssa Paola Bruzzone

Il presente documento è copia informatica di documento originale digitalmente firmato conservato agli atti ai sensi dell'art. 23 bis del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.i.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 82 DEL 29/11/2021

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Matteo Carioti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
